

Matteo Carnì, *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico* («LUMSA Università. Collana di Scienze Giuridiche e Sociali. Sezione Scuola di Alta Formazione in Diritto canonico, Ecclesiastico e Vaticano, 18»), Prefazione di Carlo Cardia, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019, pp. XVIII-432.

Dinanzi ad una questione divenuta prepotentemente scottante nell'opinione pubblica<sup>1</sup> – le condotte delittuose dei chierici e di conseguenza la chiamata dell'ente diocesi o dell'ente parrocchia quali soggetti civilmente responsabili – con una buona dose di sangue freddo, Matteo Carnì sgombera il campo dalle indignazioni di ogni segno, tanto facili sul piano emotivo quanto fragili su quello argomentativo, e decide di intraprendere una disamina seria delle molteplici implicazioni che una tale problematica, per sua natura interordinamentale e dunque ad alto spessore interdisciplinare, porta inesorabilmente con sé.

Il primo dato che merita di essere sottolineato è proprio questo: «nel dilagare della crisi dell'intero fenomeno giuridico contemporaneo» e «all'interno della più ristretta crisi epistemologica del diritto ecclesiastico»<sup>2</sup>, di cui, come si evince sin dalle prime righe dei *Prolegomena*, l'Autore è pienamente consapevole, si delinea la valenza metodologica del saggio qui recensito.

D'altro canto, a meno di non essere temeraria – ma la lettura attenta del volume è al riguardo del tutto rassicurante – la scelta stessa di misurarsi con un tema di questa portata, in un panorama dottrinale non di rado dominato da uno «spostamento dello sguardo» verso ipotesi di ricerca il più possibile «indolori»<sup>3</sup>, o comunque infra-

---

<sup>1</sup> Cfr. C. CARDIA, *Prefazione*, in M. CARNÌ, *La responsabilità civile della Diocesi per i delitti commessi dai chierici. Profili canonistici ed ecclesiasticistici*, Torino, 2019, p. XIII.

<sup>2</sup> M. CARNÌ, *La responsabilità civile della Diocesi per i delitti commessi dai chierici*, cit., p. 1.

<sup>3</sup> G. CASUSCELLI, «Una mattina mi son svegliato ... e ho trovato l'invasor...»: la fine del monopolio degli ecclesiasticisti, tra distrazioni, ansie e speranze, in *Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religio-*

gilite da una diffusa trascuratezza proprio a livello epistemologico<sup>4</sup>, non può che fondarsi su un'ipotesi di lavoro solidamente ancorata ad una visione organica e plurale dell'esperienza giuridica, tesa a perseguirne quel fisiologico dinamismo «per intersezione»<sup>5</sup>, diacronico e sincronico al tempo stesso, che solo può consentire di cogliere fattori non di rado «sacrificati», soprattutto in sede giurisdizionale, in quanto difficilmente percepibili in un'ottica frammentata.

Tutti e tre i capitoli nei quali si articola l'indagine di Carnì e che trattano partitamente ed analiticamente la materia secondo tre linee direttrici – l'inquadramento esatto del rapporto tra vescovi e presbiteri in relazione alla natura propria del loro ufficio e degli enti cui sono preposti; l'indagine sull'illecito del chierico e sui profili della sua responsabilità; lo studio tecnico della responsabilità della diocesi – traggono linfa vitale dalle fonti storiche del diritto romano e dello *ius vetus*, dagli sviluppi della normativa confessionale, statutale, bilaterale ed internazionale, dai momenti di collegamento tra diritto canonico e diritti statuali, e, ultimo ma non ultimo, dal diritto vivente quale emerge nelle pronunce delle corti di merito e di legittimità. Sicché l'appendice giurisprudenziale non si giustappone ma integra opportunamente l'intera trattazione di una materia che resta incandescente.

Dal punto di vista sostanziale, della ricca trama ordita dall'Autore preme evidenziare, senza alcuna pretesa esaustiva, qualche filo che più di altri ha suscitato l'interesse di chi scrive.

Lo scavo dell'autore, entro il perimetro della responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri sempre più spesso inquadrata in termini di imputazione oggettiva ex art. 2049 del Codice Civile italiano, giunge a toccare quello che egli giustamente chiama «il mistero» della responsabilità oggettiva<sup>6</sup> e che a suo dire «si comprende solo tenendo presente l'evoluzione storica della responsabilità extracontrattuale e soprattutto il percorso evolutivo di emancipazione della responsabilità civile da quella penale e di generalizza-

---

so, in *Stato, Chiese e pluralismo disciplinare*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 7/2017, p. 16.

<sup>4</sup> *Ibidem*.

<sup>5</sup> Cfr. sia pure in un'accezione differenziata, ma ugualmente pertinente, S. BERLINGÒ, *Non dalla "fine" ma da un "nuovo inizio"*, in *Stato, Chiese e pluralismo disciplinare*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 7/2017, p. 37 ss.

<sup>6</sup> M. CARNÌ, *La responsabilità civile della Diocesi per i delitti commessi dai chierici*, cit., p. 122.

zione del criterio di imputazione fondato sulla colpa»<sup>7</sup>. Non è possibile ripercorrere qui passo dopo passo lo sviluppo di questi filoni della ricerca, ci si soffermerà piuttosto sul loro abbrivio e cioè sul «mistero» che l'Autore avverte.

Infatti, se ci si lasciasse interrogare dall'acuto monito di Chesterton, riguardo ad un uso della ragione, tipicamente «moderno» ed assai diffuso – «il male non è che i sapienti non vedono la risposta ma che non vedono l'enigma»<sup>8</sup> – già la sola percezione della responsabilità oggettiva come «mistero», potrebbe offrire un contributo non irrilevante al dibattito in corso; se non altro perché costringerebbe ad affinare lo sguardo sulle dinamiche che urgono la progressiva ridefinizione degli ambiti di imputazione oggettiva della responsabilità extracontrattuale.

Che ne è della responsabilità oggettiva in un ordinamento come quello canonico cui l'intera cultura giuridica è debitrice «dello scavo [...] nella psicologia del delinquente, alla ricerca delle graduazioni nella responsabilità morale del fatto illecito»<sup>9</sup> e più in generale di quella «mentalità empirica [...] che privilegia le circostanze di un atto, le circostanze umane in primo luogo ma anche quelle contestuali»<sup>10</sup>?

Per individuare qualche indizio di risposta, occorre prendere le mosse dalla 'novità', se così si può dire, del can. 128 del *Codex Iuris Canonici* del 1983: «quicumque illegitime actu iuridico, immo quovis alio actu dolo vel culpa posito, alteri damnum infert, obligatione tenetur damnum illatum reparandi».

I canonisti hanno via via sottolineato la non discontinuità di questa norma con le fonti e la dottrina *ante Codicem* cui peraltro occorre rifarsi in mancanza di una analoga previsione generale circa l'illecito non penale e l'obbligo del risarcimento nel Codice piobenedettino<sup>11</sup>; ed il carattere ampio, tendenzialmente onnicomprensivo, fin universale, del can. 128, in quanto positivizzazione di un principio di diritto naturale. E non è mancato chi vi abbia intravisto una vera e propria svolta nella concezione canonistica della responsabilità per

<sup>7</sup> *Ibidem*.

<sup>8</sup> G.K. CHESTERTON, *Ortodossia*, Milano, 1988, p. 49.

<sup>9</sup> P. GROSSI, *Diritto canonico e cultura giuridica*, in Id., *Scritti canonistici*, a cura di C. FANTAPPIÈ, Milano, 2013, p. 233.

<sup>10</sup> *Ivi*, p. 238.

<sup>11</sup> V., per tutti, P. CIPROTTI, *Il risarcimento del danno nel progetto di riforma del Codice di Diritto canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 1981, p. 165.

danni, originalmente imperniata sull'elemento intenzionale e volontario che determina l'agire umano, configurando piuttosto un sistema integrato di responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa<sup>12</sup>.

Le tesi più accreditate respingono una simile lettura che addirittura attribuirebbe al posizionamento della virgola, mediante la quale, nella lettera della norma vigente, si separano gli atti giuridici dagli altri atti connotati dal dolo e dalla colpa dell'agente, un significato epocale in sé difficilmente plausibile e comunque smentito dalle risultanze del processo di formazione del can. 128<sup>13</sup>.

Ciò che però queste ultime non smentiscono ed anzi in larga misura avvalorano è la sensibilità alla questione da parte del *Coetus* incaricato della redazione di questa sezione normativa. Sulla base dei dati ora accessibili, non si teme di esagerare nell'avvertire quanto il tema della responsabilità oggettiva fosse il vero nervo scoperto della formula in gestazione.

Nella prima stesura delle disposizioni sugli atti giuridici, si avverte da subito la mancanza nel Codice piobenedettino di un obbligo generale di risarcimento del danno e la conseguente necessità di prevedere nel nuovo testo una «obligatio ad damnas illatas reparanda, quae per actum iuridicum, immo per alium quemvis actum, illegitime inferuntur»<sup>14</sup>.

A questa prima proposta, segue una formulazione più articolata e che merita attenta considerazione: «quicumque actu iuridico, immo quovis alio actu libere posito, alteri damnum inferat, obligatio tenetur ad damnum illatum reparandum»<sup>15</sup>.

Balzano agli occhi la presenza, fin dalla prima redazione del canone, della virgola 'incriminata', l'assenza di graduazioni dell'elemento soggettivo con riguardo agli altri atti dannosi ed il richiamo, nella seconda versione, del loro porsi non necessitato, vale a dire della libertà dell'agente. Sui profili di responsabilità implicati in questa bozza si registrano i rilievi penetranti dell'unico membro laico del *Coetus*: si tratta con tutta probabilità di Pedro Lombardía<sup>16</sup>, un canonista tra i più convinti promotori dell'originalità del contribu-

---

<sup>12</sup> Per una rassegna delle diverse posizioni al riguardo, v. M. D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Cosenza, 2013, p. 91 ss.

<sup>13</sup> Cfr. P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Città del Vaticano, 2013, p. 282.

<sup>14</sup> *Communicationes*, 1974, II, p. 103.

<sup>15</sup> *Communicationes*, 1989, II, p. 175.

<sup>16</sup> Cfr. *Communicationes*, 1969, p. 32.

to del diritto canonico nel più vasto dibattito della cultura giuridica contemporanea i cui moti, da lui sempre attentamente monitorati, possono divenire fonte inesauribile di riflessione e, talora, vera e propria provocazione alla ricerca di soluzioni nuove. Così, dopo aver fatto osservare la necessità di prevedere, al pari delle leggi statuali, la riparazione dei danni «etiam pro actibus iuridicis publicis»<sup>17</sup>, egli confessa qualche difficoltà ad accettare la formula allusiva alla libertà dell'agente, che rischia di venir riferita alla dimensione morale della libertà e non alla sua dimensione prettamente giuridica: qualunque atto che cagioni un danno deve essere riparato da colui che lo ha posto e che in tal modo appunto ha causato il danno. In fin dei conti, secondo Lombardía, si tratta della responsabilità oggettiva. Le obiezioni del relatore del *Coetus*, Willy Onclin, per il quale il testo dev'essere il più stringato possibile e non tutti gli atti giuridici privati possono essere riparati, inducono il gruppo a concordare l'inserzione del solo avverbio *illegitime*, valevole tanto per gli atti giuridici privati che per quelli pubblici, ed in quanto possa utilmente riferirsi sia alla sostanza dell'atto giuridico, sia al modo del suo porsi<sup>18</sup>.

Questa redazione però presta il fianco a più di un rilievo nelle *animadversiones* che reclamano un esplicito riferimento alla colpa dalla quale soltanto, ad avviso degli organi consultati, può sorgere l'obbligo di riparazione: «ad damna reparanda requiri actum culpabilem»<sup>19</sup>. Resta questo, in fin dei conti, il rilievo dirimente per il futuro della norma poi codificata.

Non sorprende quindi che la redazione finale lasci aperto più di un interrogativo. E se, come si accennava, l'*iter* brevemente ripercorso vieta di avvalorare qualsiasi ridimensionamento della pregnanza dell'elemento soggettivo nell'imputazione della responsabilità, resta comunque irrisolto il dramma della relazione e dell'intersezione della disciplina canonica con dinamiche ordinamentali 'altre', in cui alla piena assunzione dei parametri inerenti alla responsabilità oggettiva corrisponda una non facile e non sempre ragionevole ricostruzione della catena causale degli eventi, la quale, come già insegnava Kant, resta in sé e per sé virtualmente senza fine.

<sup>17</sup> *Communicationes*, 1989, II, p. 175.

<sup>18</sup> V. *Ibidem*.

<sup>19</sup> *Relatio Animadversiones systematice exponens factas ad indicem generalem provisorium novi Codicis I.C. atque ad schema canonum "de normis generalibus"*, in Archivio Pontificia Università Gregoriana, *Fondo Giurisprudenza*, p. 76.

D'altro canto, occorre prendere atto che, a livello di teoria generale, sull'antico ceppo della responsabilità si sono nel frattempo innestati, «due movimenti contraddittori», «uno dei quali va verso la responsabilità oggettiva e l'altro verso l'allargamento del concetto di colpa»<sup>20</sup>. Di qui la rivisitazione profonda e la dilatazione pressoché inarrestabile della nozione di responsabilità, grazie soprattutto alle prospettive inaugurate da Hans Jonas sulla dimensione rivolta alle generazioni future<sup>21</sup>, ed alle imprevedibili accelerazioni che caratterizzano questo nostro tempo postmoderno; si pensi al continuo spostamento delle frontiere eticamente sensibili della bioetica e delle biotecnologie, all'affacciarsi di questioni ambientali sinora trascurate, alla ridefinizione degli ambiti deontologico-professionali, o alla permeabilità di settori facilmente sfuggenti ad un effettivo controllo come quelli economico-finanziari.

In ogni caso, già sul finire del secolo scorso, Paul Ricoeur avvertiva come «tutta la storia contemporanea di quello che viene chiamato il diritto della responsabilità, nel senso tecnico del termine», tendesse «a far spazio all'idea di responsabilità senza colpa, sotto la pressione di concetti quali quelli di solidarietà, di sicurezza, di rischio, che tendono ad occupare il posto dell'idea di colpa»<sup>22</sup>. Le ragioni di queste contaminazioni sono molteplici e non è qui possibile rivisitarle una ad una. Certamente esse affondano le radici nella «polisemia» della parola responsabilità, che è poi «l'effetto della sua evoluzione», acutamente penetrata da Michel Villey e che quest'ultimo riconduce senz'altro alle sue ascendenze romanistiche<sup>23</sup>.

Diversa è l'ipotesi di ricostruzione semantica operata da Ricoeur sulla quale è bene trattarsi per la sua pertinenza largamente anticipatrice della situazione odierna. Come noto, il filosofo francese fa risalire il significato moderno della responsabilità al concetto di imputazione elaborato dal pensiero protestante del XVI secolo. Ora, nel suo riferimento all'agente, l'idea stessa di imputazione si costruisce su quella che egli chiama «metafora del conto»<sup>24</sup>: mettere l'azione

---

<sup>20</sup> F. VIOLA, *Le trasformazioni della responsabilità*, in *Studi cattolici*, 1993, p. 340.

<sup>21</sup> Cfr. H. JONAS, *Il principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 2002.

<sup>22</sup> P. RICOEUR, *Il concetto di responsabilità. Saggio di analisi semantica*, in *Id.*, *Il giusto*, vol. I, Torino, 2005, p. 67.

<sup>23</sup> M. VILLEY, *Esquisse historique sur le mot responsable*, in *Archives de philosophie du droit*, 1977, p. 45 ss.

<sup>24</sup> P. RICOEUR, *Il concetto di responsabilità*, cit., p. 54.

sul conto dell'agente, «metterla sul suo conto». Una metafora «straordinariamente interessante» di cui tra l'altro è tributario il termine inglese *accountability*<sup>25</sup>, una parola molto in voga nel novello linguaggio ecclesiale, «sempre più proteso», come opportunamente sottolinea Carnì, «ad accogliere ulteriori categorie [...] estranee alla tradizione canonica, quali “*governance*”, “*compliance*” ed “*auditing*”»<sup>26</sup>, in quanto traducano più efficacemente la preoccupazione di render conto di ogni decisione e di assumerne la responsabilità relativa, «non solo nella gestione dei beni ecclesiastici, ma anche nella “gestione” quotidiana di una chiesa particolare, specie per quanto attiene alla tutela dell'incolumità dei minori»<sup>27</sup>.

Ora, questo linguaggio segnala «uno spostamento di accento», un tempo posto sul «presunto autore del danno», «oggi di preferenza sulla vittima», che il danno subito mette appunto nella condizione «di esigere la riparazione», la quale si compie normalmente mediante «un indennizzo»<sup>28</sup>: secondo Ricoeur, «la valutazione oggettiva del nocumento» tende di per sé «a obliterare l'apprezzamento del legame soggettivo fra l'azione e il suo autore»<sup>29</sup>. Nasce da qui, per il filosofo francese, «l'idea di responsabilità senza colpa»<sup>30</sup>. Più specificamente «lo spostamento, che il cambiamento di oggetto della responsabilità rappresenta, [...] ha la sua espressione in costruzioni grammaticali nuove»<sup>31</sup>. Sul piano giuridico, «l'autore viene dichiarato responsabile degli effetti della sua azione e, tra questi, dei danni provocati»<sup>32</sup>. Sul piano morale, «si è ritenuti responsabili dell'*altro uomo*, di *altri*»<sup>33</sup>. La responsabilità per tale via «non si riduce più al giudizio sul rapporto fra l'autore dell'azione e gli effetti che quella provoca nel mondo, ma si estende al rapporto fra l'autore dell'azione e colui che la subisce, al rapporto fra agente e paziente (o ricevente) dell'azione»<sup>34</sup>. Per Ricoeur «l'idea di persona che si ha in carico, congiunta con quella cosa che si ha in custodia, conduce [...] ad un allargamento assolu-

<sup>25</sup> *Ivi*, pp. 54-55.

<sup>26</sup> CARNÌ, *La responsabilità civile della Diocesi per i delitti commessi dai chierici*, cit., p. 109.

<sup>27</sup> *Ivi*, p. 108.

<sup>28</sup> P. RICOEUR, *Il concetto di responsabilità*, cit., p. 68.

<sup>29</sup> *Ibidem*.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

<sup>31</sup> *Ivi*, p. 71.

<sup>32</sup> *Ibidem*.

<sup>33</sup> *Ibidem*.

<sup>34</sup> *Ivi*, p. 72.

tamente degno di nota, che fa del vulnerabile o del fragile, [...] l'oggetto diretto della sua responsabilità»<sup>35</sup>. E, nell'ottica della «promozione dell'intersoggettività a tema filosofico principale», «l'ingiunzione morale procede dall'altro piuttosto che dal foro interiore»<sup>36</sup>. Diventando fonte di moralità, «l'altro è promosso al rango oggetto della cura, a misura della fragilità e della vulnerabilità della fonte stessa dell'ingiunzione»<sup>37</sup>. Lo spostamento diventa allora «rovesciamento»: «si diventa responsabili del danno, poiché, innanzitutto, si è responsabili di altri»<sup>38</sup>.

Ci si potrebbe quindi rallegrare di questa evoluzione, «nella misura in cui un valore morale importante si trova ad essere, con ciò stesso, esaltato»<sup>39</sup>. Ma questo spostamento non è privo di «effetti perversi» che «debbono mettere in allerta»<sup>40</sup>. Essi dipendono «dalla incredibile estensione della sfera dei rischi e dal loro cambiamento di scale nello spazio e nel tempo [...] al limite, ogni incapacità acquisita, considerata come danno subito, può innescare un diritto di riparazione in assenza di qualsiasi colpa provata»<sup>41</sup>. L'effetto perverso consiste «nel fatto che, più si estende la sfera dei rischi, più si fa pressante e urgente la ricerca di un responsabile, vale a dire qualcuno, persona fisica o morale, capace di indennizzare e di riparare»<sup>42</sup>. È «come se la moltiplicazione delle occorrenze di vittimizzazione suscitasse una proporzionale esaltazione di ciò che bisogna proprio chiamare una risorgenza sociale dell'accusa»<sup>43</sup> e, sottilmente, «il sospetto e la diffidenza che vengono nutriti nella caccia al responsabile tendono a corrompere il capitale di confidenza, sul quale riposano tutti i sistemi fiduciari soggiacenti alle relazioni contrattuali» e, ci sia consentito di aggiungere, a tutte le relazioni umane. Di più, «una volta sconnessa dalla problematica della decisione, anche l'azione si vede collocata sotto il segno della fatalità, che è l'esatto contrario della responsabilità»: «la fatalità è nessuno, la responsabilità è qualcuno»<sup>44</sup>.

---

<sup>35</sup> *Ibidem.*

<sup>36</sup> *Ibidem.*

<sup>37</sup> *Ibidem.*

<sup>38</sup> *Ibidem.*

<sup>39</sup> *Ivi*, p. 68.

<sup>40</sup> *Ibidem.*

<sup>41</sup> *Ibidem.*

<sup>42</sup> *Ivi*, pp. 68-69.

<sup>43</sup> *Ivi*, p. 69.

<sup>44</sup> *Ivi*, pp. 68-69.



Che fare? Se, come acutamente osservava Michel Villey, «non ci sono molte *chances* che qualcuno riesca a cambiare il linguaggio della propria epoca»<sup>45</sup>, non sembra ci sia altra strada praticabile che quello di assumerlo, fino in fondo, ‘responsabilmente’. In quest’ottica, come già ipotizzava Ricoeur, «all’orientamento retrospettivo [...] orientamento in virtù del quale siamo eminentemente responsabili di ciò che abbiamo fatto, dovrebbe sostituirsi un orientamento più deliberatamente prospettico, in funzione del quale l’idea di prevenzione degli effetti nocivi futuri verrebbe ad aggiungersi a quello di riparazione dei danni già commessi»<sup>46</sup>. Su questa idea di prevenzione diventerebbe possibile ricostruire una idea di responsabilità, in grado di rispondere alle inquietudini cui si è fatto sommariamente cenno.

Ed è a questo livello che la riflessione ecclesiale più recente circa la tutela dei minori e delle persone vulnerabili e le relative determinazioni in ambito disciplinare sembra intercettare le istanze filosofiche più sensibili all’urgenza «di un concreto arbitraggio fra la visione corta di una responsabilità, limitata agli effetti prevedibili e dominabili di un’azione, e la visione lunga di una responsabilità illimitata»<sup>47</sup>. Se non vi è dubbio che «la completa negligenza degli effetti collaterali dell’azione renderebbe questa disonesta», e che al tempo stesso «una responsabilità illimitata, la renderebbe impossibile»<sup>48</sup>, assumere come «segno della finitudine umana [...] il fatto che lo scarto tra gli effetti voluti e la totalità innumerevole delle conseguenze dell’azione sia esso stesso incontrollabile»<sup>49</sup> implica un investimento serio sulla «virtù della prudenza»<sup>50</sup>. Non per caso, le linee guida, di cui si stanno via via dotando le Chiese particolari in ottemperanza alle disposizioni canoniche universali della materia, sono in larga misura dedicate allo sviluppo di una «cultura della prevenzione», alla «formazione» e all’«informazione di tutta la comunità ecclesiale», alla «creazione di ambienti sicuri per i più piccoli», all’«attuazione di procedure e buone prassi», alla «vigilanza» e a «quella limpidezza nell’agire, che sola costruisce e rinnova la fiducia»<sup>51</sup>. Ed in tale direzione esse possono

<sup>45</sup> M. VILLEY, *Esquisse historique sur le mot responsable*, cit., p. 58.

<sup>46</sup> P. RICOEUR, *Il concetto di responsabilità*, cit., p. 74.

<sup>47</sup> *Ivi*, p. 78.

<sup>48</sup> *Ibidem*.

<sup>49</sup> *Ibidem*.

<sup>50</sup> *Ivi*, p. 79.

<sup>51</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, 24 giugno 2019, p. 4; e, tra le altre recentis-

certamente offrire modelli utili all'intera società civile, per un'effettiva «maggiore sensibilizzazione» su un «fenomeno» gravissimo che, come ha sottolineato il Pontefice nel discorso del 24 febbraio scorso a chiusura dell'Incontro dei Presidenti di tutte le Conferenze episcopali sul tema della protezione dei minori nella Chiesa, è purtroppo «storicamente diffuso purtroppo in tutte le culture e le società»<sup>52</sup>.

Ma l'investimento sulla virtù della prudenza chiama in causa anche la responsabilità propria dei giuristi, chiamati ad esercitare la loro arte su un terreno delicatissimo. Non è difficile rendersi conto di quanto, nella terribile onda di male che ha coinvolto negli scandali degli abusi sessuali membri di diverse comunità ecclesiali, insieme all'integrità fisica e psicologica delle persone, sia in gioco la stessa possibilità di quella certezza che costituisce la *conditio sine qua* non di ogni relazione umana, *in primis* di quella basilare che è la relazione educativa. Una certezza che è indispensabile a chiunque per vivere e che è all'origine della possibilità stessa di comunicare la fede religiosa. Si tratta di beni «preziosi» ai quali un diritto canonico equilibrato dovrebbe poter offrire adeguata «protezione giuridica»<sup>53</sup> ed un diritto statutale, davvero funzionale al bene comune, non dovrebbe dimostrarsi del tutto insensibile. Per tutelarli sul serio, in ogni caso, non si potrà mai fare a meno, come ha richiamato di recente papa Francesco, di «persone equilibrate e preparate», «ma soprattutto appassionate – appassionate! – della giustizia»<sup>54</sup>, capaci cioè di esercitare quella *iuris prudentia* che, a sua volta, non potrà mai ridursi ad un «meccanismo cinico ed impersonale»<sup>55</sup>.

Chiara Minelli

---

sima, ARCIDIOCESI DI MILANO, *Formazione e prevenzione. Linee guida per la tutela dei minori*, a cura della COMMISSIONE DIOCESANA PER LA TUTELA DEI MINORI, Milano, 4 novembre 2019.

<sup>52</sup> FRANCESCO, *Discorso a chiusura dell'Incontro dei Presidenti di tutte le Conferenze episcopali sulla protezione dei minori*, 24 febbraio 2019, in *www.vatican.va*.

<sup>53</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *La Chiesa e lo scandalo degli abusi sessuali*, in PAPA FRANCESCO, BENEDETTO XVI, *Non fate male a uno solo di questi piccoli. La voce di Pietro contro la pedofilia*, Città del Vaticano-Siena, 2019, pp. 46-47.

<sup>54</sup> FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al XX Congresso Mondiale dell'Associazione Internazionale di diritto penale*, 15 novembre 2019, in *www.vatican.va*.

<sup>55</sup> *Ibidem*.